

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G14615 **del** 03/12/2020

Proposta n. 19319 **del** 03/12/2020

Oggetto:

CSA S.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro - Modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 smi

OGGETTO: CSA S.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro - Modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 smi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni*”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

PREMESSO che la C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. (di seguito Società) avente sede legale in Comune di Castelforte(LT) in via Viaro snc - P.IVA e C.F. 01750880591, gestisce un impianto avente codice attività IPPC 5.1 polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non (codice attività già IPPC 5.1, ora 5.1d e 5.3b) localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro, in forza della Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Decreto del Commissario Delegato n. 12 del 04/4/2008 poi rinnovata con Determinazione G08506 del 26/7/2016 e oggetto di modifica sostanziale con determinazione G16605 del 1/12/2017 e modifica non sostanziale G08606 del 25/6/2019, G16835 del 5/12/2019 e G00522 del 22/01/2020

RICHIAMATO che la società è autorizzata a svolgere nell'impianto le seguenti attività di cui all'Allegato VIII della parte II del D.lgs. 152/2006:

IPPC 5.1 d - Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;

IPPC 5.3 a1 e 5.3 a2 - Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;

IPPC 5.3 b2 - Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportino il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;

RICHIAMATO che la Società è autorizzata a svolgere inoltre anche le seguenti attività:

Miscelazioni in deroga all'art. 187 di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006

Miscelazioni non in deroga

Produzione di End of Waste

VISTA la comunicazione di variante non sostanziale prot. 834/2020 acquisita al protocollo regionale n. 881989 del 15/10/2020 con cui la soc. CSA srl ha presentato istanza di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1) bis per l'intervento come descritto nella relazione tecnica allegata firmata da tecnico abilitato consistente nell'aumento del quantitativo di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nella misura del 10%

VISTA la richiesta di pagamento degli oneri istruttori 1042657/2020

PRESO ATTO dell'integrazione dei diritti istruttori prot. 1044704 del 1/12/2020

VISTA la comunicazione di variante non sostanziale e la relazione tecnica asseverata allegata firmata da tecnico abilitato

VISTO il D.Lgs. 152/2006 all'art. 5 comma 1 lettera l) bis che prevede ““modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” e tenendo ben presente anche la definizione di modifica fornita alla lettera l) dello stesso articolo: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente”;

CONSIDERATO CHE a seguito di istruttoria la variante richiesta con la nota prot. 881989 del 15/10/2020, ai fini AIA, è risultata non sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera l) bis e consiste nell'aumento del 10% dei quantitativi dei rifiuti in ingresso. Essendo attualmente autorizzati in ingresso 74.415 ton/anno viene chiesto l'aumento in ingresso di 7.441 ton esclusivamente di rifiuti urbani e speciali non pericolosi

PRESO ATTO che la variante proposta è non sostanziale in quanto rispetta quanto previsto dalla LR 27/98, dalla DGR 239/2008 e da quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera l bis del D.lgs 152/2006

RITENUTO, pertanto, di assentire alla richiesta di modifica non sostanziale richiesta

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) Prendere atto della variante non sostanziale acquisita al protocollo regionale 881989 del 15/10/2020 consistente nell'aumento del quantitativo di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso nella misura del 10% e pari ad un maggior quantitativo di 7441 ton/anno
- 2) Disporre che la società integri la polizza fidejussoria entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Il presente provvedimento sarà notificato alla C.S.A. s.r.l. e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione Provinciale di Latina, alla Provincia di Latina, al Comune di Castelforte nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini